

**AMMORTIZZATORI SOCIALI E MISURE A SOSTEGNO DEL REDDITO PER L'ANNO 2021: SINTESI
INPS DEI PRINCIPALI INTERVENTI E SULLA GESTIONE DELLE DOMANDE DELLE INTEGRAZIONI
SALARIALI COVID-19 (IN FAVORE DEI LAVORATORI ALLE DIPENDENZE AL 4 GENNAIO 2021)**

La legge 30/12/2020, n. 178 - in vigore dall'1 gennaio scorso - ha previsto, tra le altre disposizioni a contenuto lavoristico, anche una serie di norme in materia di ammortizzatori sociali e di misure a sostegno del reddito destinate a produrre i propri effetti nel corso del 2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2021); di conseguenza l'INPS, con la circolare 17 febbraio 2021, n. 28 (i cui contenuti sono sotto riportati), ha:

- sintetizzato quelle più rilevanti;
- su conforme avviso del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, illustrato le novità in materia di integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (da ultimo, si veda CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 5/2021) e fornito le istruzioni sulla corretta gestione delle relative domande.

**Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività in
favore delle imprese che cessano l'attività produttiva**

L'art. 1, comma 278, della legge n. 178/2020 proroga - per gli anni 2021 e 2022 ed entro determinati limiti di spesa - la possibilità, per le imprese che cessano l'attività produttiva, di accedere, in deroga ai limiti generali di durata vigenti e qualora ricorrano determinate condizioni, a un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi.

La norma non modifica la disciplina in materia di condizioni e presupposti per l'accesso all'intervento di CIGS, da ultimo prevista dall'art. 44 del d.l. n. 109/2018 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 21/2018), convertito, con modificazioni, in legge n. 130/2018, come successivamente modificato, a decorrere dall'1 gennaio 2020, dalla legge n. 160/2019.

Ne deriva che l'ammissione all'intervento straordinario resta subordinata, tra le altre condizioni, alla conclusione di un accordo stipulato presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in cui viene verificata la sostenibilità finanziaria del trattamento e indicato il relativo onere finanziario.

La proroga prevista dalla legge di bilancio 2021 opera nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

La norma prevede il monitoraggio della spesa: a tal fine, gli accordi governativi sono trasmessi al ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Istituto di previdenza.

L'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale avviene esclusivamente con la modalità del pagamento diretto dell'INPS ai lavoratori.

Proroga delle misure per il sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center

L'art. 1, comma 280, della legge n. 178/2020 prevede, anche per l'anno 2021, il rifinanziamento delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center previste dall'art. 44, comma 7, del d.lgs. n. 148/2015, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

La misura è costituita da un'indennità, pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, la cui erogazione è subordinata all'emanazione di specifici decreti da parte del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

I periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, per cui è ammessa la specifica indennità, sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs. n. 148/2015.

Proroga del trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria

Con il comma 284 dell'art. 1 della legge n. 178/2020 viene prorogato, per il triennio 2021-2023, il trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, introdotto - nel periodo 2018/2020 - dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 72/2018.

L'intervento, di entità pari al trattamento di integrazione salariale, è prorogato alle medesime condizioni stabilite dall'art. 1 da ultimo citato per una durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio e nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuna annualità, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il trattamento, concesso dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, viene erogato dall'INPS che, anche al fine di garantire il rispetto dei limiti finanziari stabiliti dalla norma, vi provvede esclusivamente con il sistema del pagamento diretto.

Proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per le imprese con rilevanza economica strategica

Il successivo comma 285 dell'art. 1 della legge n. 178/2020 prevede la proroga - nel biennio 2021-2022 - della possibilità, per le imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, e con rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale straordinaria, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa vigente, secondo la disciplina di cui all'art. 22-bis del d.lgs. n. 148/2015.

L'ulteriore periodo di CIGS può avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale.

L'intervento di proroga opera nel limite di 130 milioni di euro per il 2021 e di 100 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale: prestazioni integrative della cassa integrazione in deroga (CIGD)

L'art. 1, comma 714, della legge n. 178/2020 estende le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 95269 del 7/4/2016, anche ai trattamenti di integrazione salariale in deroga richiesti ai sensi dell'art. 1, comma 300, della medesima legge, dalle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e da società da queste derivate, nonché dalle imprese del sistema aereoportuale.

In aggiunta, dunque, alle prestazioni già previste dal regolamento del Fondo, la novella legislativa ne introduce una nuova destinata a integrare i trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD) richiesti e autorizzati per periodi compresi tra l'1 gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 e per una durata massima di 12 settimane.

Analogamente a tutte le altre previste dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, anche la prestazione in argomento, in quanto accessoria, è subordinata alla sussistenza dell'altra principale di riferimento che integra e della quale segue le sorti e il regime normativo ordinario.

Le domande di accesso alle prestazioni integrative ai trattamenti salariali in deroga (CIGD) di cui all'art. 1, comma 300, della legge n. 178/2020, sono subordinate al rilascio del provvedimento di autorizzazione della CIGD e devono essere presentate, a pena di decadenza, entro i 60 giorni successivi alla notifica del provvedimento medesimo.

Le modalità di presentazione delle domande saranno rese note dall'INPS con successivo messaggio; nel caso in cui, alla data della sua pubblicazione, il suddetto termine risultasse già scaduto, le istanze potranno essere presentate, sempre a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio medesimo.

Modifiche in materia di trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario per la causale "COVID-19"

Con i commi da 299 a 305 dell'art. 1, la legge n. 178/2020 ha introdotto un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) e di assegno ordinario (ASO), che può essere richiesto da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l'attività produttiva per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1 e 5 del 2021).

In particolare, **i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono richiedere la concessione dei**

trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell'assegno ordinario, per periodi decorrenti dall'1 gennaio 2021, per una durata massima di 12 settimane (comma 300).

Si evidenzia che l'impianto normativo delineato dalla legge n. 178/2020 introduce un'importante novità riguardo all'articolazione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro legati all'emergenza epidemiologica da COVID-19. La nuova disciplina, infatti, per la prima volta differenzia l'arco temporale in cui è possibile collocare i diversi trattamenti. Più specificatamente, le 12 settimane - che rappresentano la durata massima di trattamenti richiedibile con causale "COVID-19" - devono essere collocate:

- **nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;**
- **nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga.**

Il citato comma 300 stabilisce altresì che i periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 12 del d.l. 28/10/20, n. 137 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 45/2020), collocati, anche parzialmente, in periodi successivi all'1 gennaio 2021, sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dalla legge n. 178/2020. A titolo esemplificativo, se un'azienda ha già richiesto - con la causale "COVID 19 DL 137" e per un periodo continuativo dal 21/12/2020 al 30/1/2021 - le 6 settimane di cassa integrazione ordinaria previste dal d.l. n. 137/2020 e dette settimane sono state autorizzate dall'INPS, la medesima azienda, in relazione alla previsione di cui alla legge n. 178/2020, potrà ancora beneficiare, al massimo, di ulteriori 8 settimane dei nuovi trattamenti (12 complessive meno le 4 settimane di "gennaio 2021").

Si osserva inoltre che, con l'impianto normativo declinato dalla legge n. 178/2020, il legislatore conferma l'indirizzo già assunto con il d.l. 17/8/20, n. 104 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37/2020), per cui l'utilizzo del periodo massimo di trattamenti previsto (12 settimane) - da collocare nell'arco temporale sopra descritto - è possibile esclusivamente nei limiti dei periodi autorizzati senza in alcun modo tenere conto del dato relativo al fruito.

Destinatari del nuovo periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario per la causale "COVID-19"

La previsione normativa, di cui al menzionato art. 1, comma 300, della legge n. 178/2020, consente l'accesso al nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale (12 settimane), a prescindere dall'utilizzo degli ammortizzatori sociali per i periodi fino al 31 dicembre 2020. Sarà quindi possibile richiedere tali periodi anche da parte di datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per causale COVID-19.

Lavoratori cui si rivolgono le tutele di cui alla legge n. 178/2020

L'art. 1, comma 305, della legge n. 178/2020 stabilisce che i trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA), previsti dalla legge n. 178/2020, trovino applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione all'1 gennaio 2021.

Al riguardo, è stato tuttavia considerato che, in taluni ambiti - e, in particolar modo, nel settore agricolo -, le assunzioni a tempo determinato avvengono annualmente con una durata temporale dei rapporti di lavoro che, nella maggior parte dei casi, si articola da gennaio a dicembre; inoltre, è stato valutato che, in conseguenza della collocazione temporale dell'1 gennaio 2021 (venerdì) e della successiva festività domenicale del 3 gennaio, il primo giorno lavorativo utile per l'instaurazione dei rapporti di lavoro è stato il 4 gennaio 2021. Tanto premesso, al fine di rendere maggiormente fruibili le misure di sostegno per l'intero periodo della loro operatività, su conforme parere del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, si precisa che **i citati trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e CISOA, previsti dalla legge n. 178/2020, trovano applicazione - in tutti i settori di attività - ai lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 4 gennaio 2021.**

Riguardo al requisito soggettivo del lavoratore (data in cui essere alle dipendenze dell'azienda richiedente la prestazione), nelle ipotesi di trasferimento di azienda, ai sensi dell'art. 2112 del Codice civile e di assunzioni a seguito di cambio di appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

Modalità di richiesta delle 12 settimane previste dalla legge n. 178/2020

Relativamente alle modalità di richiesta del nuovo periodo di trattamenti, per le domande inerenti alle 12 settimane, o al minor periodo che risulta scomputando i periodi già autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrenti dall'1/1/21 (cfr. l'esempio sopra riportato, tutti i datori di lavoro dovranno utilizzare la nuova causale "COVID - 19 L. 178/20". Relativamente alle modalità di presentazione delle istanze, si rinvia alle istruzioni fornite dall'INPS con il messaggio 29/1/2021, n. 406 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 5/2021).

Caratteristiche e regolamentazione degli interventi di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario previsti dalla legge n. 178/2020

L'impianto normativo delineato dalla legge n. 178/2020 non modifica il precedente assetto; di conseguenza, si richiama quanto già illustrato dall'INPS nelle precedenti circolari riguardo alle caratteristiche e alla regolamentazione degli interventi di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, alla celerità dell'istruttoria delle domande e alla non applicabilità del requisito dell'anzianità di effettivo lavoro di 90 giorni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 148/2015 (cfr., in particolare, i paragrafi 3 e 4 della circolare n. 115/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 41/2020, pagine 25-30).

Aspetti contributivi

Il comma 300 dell'art. 1 della legge n. 178/2020 dispone che: *"I datori lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell'assegno ordinario del trattamento di integrazione salariale in deroga, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di dodici settimane. [...]"*.

Pertanto, in forza del rinvio operato dalla legge n. 178/2020 ai trattamenti di integrazione salariale di cui al d.l. n. 18/2020, **anche ai “nuovi” periodi di integrazione salariale non si applica il contributo addizionale** di cui agli art. 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del d.lgs. n. 148/2015, in quanto espressamente esclusi dall’art. 19, comma 4, del menzionato d.l. n. 18/2020.

Tenuto conto che **i periodi di integrazione salariale di cui alla legge n. 178/2020 non sono conteggiati ai fini dei limiti temporali massimi di ricorso agli ammortizzatori sociali** previsti dall’art. 4, commi 1 e 2, e dagli art. 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del d.lgs. n. 148/2015, i suddetti periodi non rilevano ai fini della determinazione della misura dell’aliquota del **contributo addizionale** - previsti dai citati articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, dello stesso decreto legislativo - **eventualmente dovuto dal datore di lavoro per successivi periodi di integrazione salariale** o per i residui periodi di integrazione salariale straordinaria sospesa qualora ricorrano le condizioni precisate al successivo paragrafo.

Diversamente da quanto stabilito dai precedenti d.l. n. 104/2020 e n. 137/2020, l’impianto normativo contenuto nella **legge n. 178/2020 non prevede l’obbligo del versamento di alcun contributo addizionale legato alla riduzione di fatturato** delle aziende che richiedono le 12 settimane di trattamenti ivi previsti.

Qualora il datore di lavoro anticipi la prestazione di spettanza del lavoratore, trova applicazione la disciplina prevista dall’art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 148/2015, e quindi *“il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo”*.

Per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria (cfr. la circolare INPS n. 70/2007 - API INDUSTRIA NOTIZIE n. 11/2007) si ricorda, da ultimo, che **l’obbligo contributivo permane, secondo le ordinarie scadenze, anche durante i periodi di integrazione salariale.**

Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell’art. 20 del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, e successive modificazioni

L’art. 1, comma 300, della legge n. 178/2020, ai fini dell’accesso ai trattamenti di integrazione salariale, richiama gli articoli da 19 a 22-quinquies del d.l. n. 18/2020 e successive modificazioni.

Di conseguenza, anche le imprese che alla data dell’1 gennaio 2021 hanno in corso un **trattamento di cassa integrazione salariale straordinario (CIGS)** e che devono ulteriormente **sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto**, possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una durata massima di 12 settimane, per periodi decorrenti dall’1/1/21 al 31/3/21, a condizione che rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla prestazione di cassa integrazione ordinaria.

La domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata con la nuova causale "COVID - 19 L 178/2020-sospensione Cigs".

L'INPS provvederà ad autorizzare le domande di cassa integrazione ordinaria di cui trattasi nel rispetto dei periodi di sospensione del programma di cassa integrazione salariale straordinaria stabilito dai relativi decreti ministeriali.

I datori di lavoro devono comunicare al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali la volontà di prolungare ulteriormente il programma di CIGS utilizzando i canali indicati nella circolare INPS n. 47/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16/2020).

Domande di assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS)

Con riferimento all'assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS), si richiamano gli indirizzi contenuti nelle precedenti circolari pubblicate dall'INPS in materia. Con particolare riguardo al requisito occupazionale dei datori di lavoro richiedenti la prestazione, si evidenzia che, in discontinuità con quanto previsto al paragrafo 3, quarto capoverso, della circolare n. 84/2020 (*"ai fini della valutazione delle nuove richieste di assegno ordinario per periodi che presentino o meno soluzione di continuità, si dovrà tener conto del requisito occupazionale posseduto dal datore di lavoro al momento della definizione della prima domanda"* - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020, pagine 52-53), trova applicazione la speciale disciplina prevista dall'art. 19, comma 5, del d.l. n. 18/2020, in base alla quale l'assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 addetti nel semestre precedente la data di inizio del periodo di sospensione.

Ai fini di una corretta e puntuale gestione dei trattamenti, gli operatori delle Strutture territoriali dell'INPS avranno cura di verificare che, per la medesima unità produttiva e per periodi decorrenti dall'1 gennaio 2021, le settimane complessivamente autorizzate, anche in differenti gestioni (per es., CIGD), non superino la durata massima di trattamenti (12 settimane) prevista dalla legge n. 178/2020.

Resta in ogni caso possibile per i datori di lavoro chiedere un riesame degli eventuali provvedimenti di reiezione adottati dalla Struttura territoriale.

Durante il periodo di percezione dell'assegno ordinario, limitatamente alle causali connesse all'emergenza da COVID-19, è erogata, ove spettante, la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare (cfr. la circolare INPS n. 88/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020, pagine 59-62).

Assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso

In relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 300, della legge n. 178/2020, possono presentare domanda di assegno ordinario anche i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS), che, alla data dell'1 gennaio 2021, hanno in corso un assegno di solidarietà [ossia quello corrisposto ai *"dipendenti di datori di lavoro (occupanti mediamente più di 15 lavoratori, N.d.R.) che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro,*

al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (ovvero la procedura di licenziamento collettivo, N.d.R.), o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo"; art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 148/2015 - CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015].

La concessione dell'assegno ordinario - che sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso - può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà, a totale copertura dell'orario di lavoro.

Anche per questa specifica prestazione la durata complessiva del trattamento in questione non può essere superiore a 12 settimane, al pari di quanto previsto per le altre tipologie di trattamenti salariali connessi all'emergenza da COVID-19.

Assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali e dei Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige di cui, rispettivamente, agli articoli 26 e 40 del d.lgs. n. 148/2015

Riguardo ai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 (ossia quelli costituiti: 1] nei settori non rientranti nell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria; 2] tramite accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale) e 40 ("Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e Bolzano") del d.lgs. n. 148/2015, si ribadisce quanto già affermato dall'INPS nelle precedenti circolari pubblicate in materia: le domande di accesso all'assegno ordinario con causali connesse all'emergenza da COVID-19 possono essere accolte prioritariamente considerando i limiti previsti dai decreti interministeriali attuativi dei rispettivi Fondi. In caso di indisponibilità o disponibilità parziale per la copertura della prestazione richiesta, in assenza di altri motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, i datori di lavoro potranno comunque accedere alla suddetta prestazione, nei limiti delle risorse statali stanziare per le 12 settimane di trattamenti previsti fino al 30 giugno 2021 dalla legge di bilancio 2021.

Durante il periodo di percezione dell'assegno ordinario, limitatamente alle causali connesse all'emergenza da COVID-19, è erogato l'assegno al nucleo familiare, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale.

A parziale modifica di quanto previsto nella circolare INPS n. 47/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16/2020, pagine 17-38), con riferimento ai settori per cui sono stati pubblicati i decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà di cui all'art. 26 del citato d.lgs. n. 148/2015 (cfr. il decreto 9/8/2019, n. 103594, per il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali, e il decreto 27/12/2019, n. 104125, per il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali), in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica e della necessità di garantire ai lavoratori interessati la continuità nell'erogazione delle misure di sostegno al reddito, con esclusivo riferimento ai trattamenti COVID-19, in via provvisoria e su conforme avviso del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, le domande relative alle citate prestazioni dovranno continuare a essere inoltrate e autorizzate dall'organo preesistente. Di conseguenza, i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti dovranno continuare ad accedere all'assegno ordinario garantito dal FIS e dal Fondo di Bolzano-Alto Adige, con la causale "COVID -19 L. 178/20"; diversamente, i

datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti potranno accedere alla cassa integrazione in deroga, secondo le modalità illustrate al successivo paragrafo.

Riguardo alla determinazione del requisito occupazionale (media superiore ai 5 addetti nel semestre precedente la data di inizio del periodo di sospensione) che consente l'accesso all'assegno ordinario per causali connesse all'emergenza da COVID-19, si richiama quanto già precisato al precedente paragrafo per i Fondi che prevedono tale requisito.

Trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD)

Relativamente ai trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD), nel rinviare a quanto già illustrato nelle precedenti circolari in ordine ai datori di lavoro destinatari della disciplina e ai lavoratori ammessi alla misura (cfr. la circolare INPS n. 86/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020, pagine 29-35), si precisa che la legge n. 178/2020 non ha modificato la regolamentazione da seguire per la richiesta dei trattamenti in parola.

Ne consegue che la domanda di CIGD - da inviare esclusivamente all'INPS ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22-quater del d.l. n. 18/2020 - dovrà essere preceduta dalla definizione di un accordo sindacale che l'azienda e le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono concludere anche in via telematica. Si ricorda che sono esonerati dalla definizione delle citate intese esclusivamente i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti.

Ai beneficiari dei trattamenti in deroga continuano a essere riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi assegni al nucleo familiare, ove spettanti.

Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. Si evidenzia che, per i lavoratori del settore agricolo, l'accesso ai trattamenti in deroga rimane circoscritto ai soli dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato che non hanno titolo ad accedere alla Cassa integrazione speciale agricola (CISOA).

Riguardo alle aziende plurilocalizzate, si ricorda che potranno inviare domanda come "deroga plurilocalizzata" (cfr. il messaggio INPS n. 2946/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 35/2020, pagine 72-73) esclusivamente quelle che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; tutte le altre, invece, anche con più unità produttive, dovranno trasmettere domanda come "deroga INPS" (cfr. la circolare INPS n. 86/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020).

Le domande di deroga devono essere trasmesse esclusivamente con riferimento alle singole unità produttive, a eccezione delle aziende plurilocalizzate che hanno chiesto di accedere al flusso semplificato (cfr. il messaggio INPS n. 2328/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 31/2020, pagine 54-55). In quest'ultimo caso, si ricorda che la scelta dell'unità produttiva di riferimento su cui far confluire le domande accorpate è irreversibile e come tale dovrà essere utilizzata anche in caso di eventuale concessione di proroga del trattamento di cassa integrazione in

deroga con causale “COVID - 19 L. 178/20”, al fine di consentire il monitoraggio da parte dell’INPS della prestazione concessa. Come indicato nel messaggio da ultimo citato, è possibile accedere al suddetto flusso di gestione semplificato esclusivamente chiedendo apposita autorizzazione della Direzione centrale Ammortizzatori sociali, avvalendosi del canale di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Si evidenzia altresì che, per la stessa unità produttiva, non è possibile richiedere, per il medesimo periodo, ammortizzatori diversi (per es., CIGS), tranne nei casi in cui la richiesta di cassa integrazione in deroga riguardi lavoratori esclusi dagli altri ammortizzatori con causale COVID-19 (lavoratori a domicilio, giornalisti, cfr. la circolare INPS n. 86/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020).

Ai fini di una corretta e puntuale gestione dei trattamenti, gli operatori delle Strutture territoriali dell’INPS avranno cura di verificare che, per la medesima unità produttiva e per periodi decorrenti dall’1 gennaio 2021, le settimane complessivamente autorizzate, anche in differenti gestioni (ad esempio, FIS), non superino la durata massima di trattamenti (12 settimane) prevista dalla legge n. 178/2020.

Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)
--

Per il settore agricolo, la legge n. 178/2020 ha regolamentato il ricorso alla cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) con il comma 304 dell’art. 1.

In particolare, la norma prevede la concessione del trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) per sospensioni dell’attività lavorativa dovute a eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell’art. 19, comma 3-bis, del d.l. n. 18/2020, per una durata massima di 90 giorni compresi nel periodo tra l’1 gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Il predetto periodo può essere richiesto anche se non sono state presentate precedenti domande di CISOA con causale “CISOA DL RILANCIO”, ai sensi dell’art. 19, comma 3-bis, del d.l. n. 18/2020.

Le domande di concessione del trattamento di CISOA per periodi collocati dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale “CISOA L. 178/20”.

Le predette domande possono riguardare anche lavoratori per i quali risulta superato il limite di fruizione ordinario pari a 90 giornate. Inoltre, come già precisato, le domande in questione possono essere presentate sia per lavoratori per i quali non è stata richiesta la prestazione di CISOA con causale “CISOA DL RILANCIO” sia per lavoratori che, invece, hanno già fruito di massimo 90 giornate di trattamento ai sensi dell’art. 19, comma 3-bis, del d.l. n. 18/2020 (cfr. la circolare INPS n. 84/2020, par. 7 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020, pagine 55-58).

Ai fini dell’accesso alla prestazione in argomento non è previsto, per ciascun lavoratore, il requisito dell’anzianità lavorativa pari a 181 giornate nell’anno solare di riferimento presso l’azienda richiedente la prestazione, ma è necessario che i lavoratori medesimi risultino alle dipendenze dell’azienda alla data del 4 gennaio 2021.

Sul punto, con riferimento al computo dei periodi di occupazione dei lavoratori nelle ipotesi di trasferimento d'azienda, si richiamano le indicazioni sopra riportate.

Si ricorda che per tali domande la competenza concessoria è trasferita in capo al direttore della Struttura INPS territorialmente competente e non alle Commissioni provinciali. Si confermano altresì le disposizioni fornite con la citata circolare n. 84/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020) in merito sia alla modalità di pagamento della prestazione (paragrafo 7.5), sia a quelle relative all'incompatibilità con il trattamento di cassa integrazione in deroga eventualmente concessa secondo le regole di cui al suo paragrafo 7.6. Resta comunque ferma la possibilità di chiedere la cassa integrazione in deroga per i soli lavoratori a tempo determinato che sono esclusi dalla tutela della CISOA.

Il citato comma 304 precisa, infine, che i periodi di integrazione salariale autorizzati ai sensi del d.l. n. 104/2020, nonché quelli autorizzati in forza delle previsioni contenute nella nuova disciplina dettata dalla legge di bilancio 2021, sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall'art. 8 della legge n. 457/1972.

Termini di trasmissione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)

L'art. 1, comma 301, della legge n. 178/2020, conferma la disciplina inerente al termine di trasmissione delle domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario per le causali collegate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. Analoga previsione è contenuta nel successivo comma 304 in ordine alle istanze relative ai trattamenti di cassa integrazione speciale operai agricoli (cfr. il citato messaggio INPS n. 406/2021 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 5/2021).

L'ultimo periodo del citato comma 301 e il penultimo periodo del citato comma 304 stabiliscono altresì che, in sede di prima applicazione della norma, il termine decadenziale di trasmissione delle domande è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 178/2020; considerato che questa è vigente dall'1 gennaio 2021, tale ultima previsione non modifica la scadenza ordinariamente prevista che, quindi, per le sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di gennaio 2021, rimane il 28 febbraio 2021.

I termini decadenziali non devono intendersi in modo assoluto, ma devono considerarsi operanti solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta: laddove, quindi, l'istanza riguardi un arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda sia scaduto e si procederà a un accoglimento parziale per il periodo residuo che risulti ancora nei termini di legge.

I datori di lavoro che hanno erroneamente inviato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito

l'accettazione, possono trasmettere l'istanza nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore da parte dell'Amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente.

Termini di trasmissione dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)

L'art. 1, comma 302, della legge n. 178/2020, conferma altresì che, in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale (modelli "SR41" e "SR43" semplificati) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l'autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all'azienda.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Modalità di pagamento della prestazione

In merito alle modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata - fatta eccezione, come sotto precisato, per la CIGD, per la quale è ammesso solo il pagamento diretto da parte dell'INPS - la possibilità per l'azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell'Istituto di previdenza, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa.

Con riferimento al pagamento diretto, l'art. 1, comma 300, della legge n. 178/2020 richiama anche gli art. 22-quater e 22-quinquies del d.l. n. 18/2020, che regolamentano il pagamento diretto dei trattamenti salariali a carico dell'INPS con il possibile anticipo del 40%. Di conseguenza, la citata disciplina - come già illustrato dall'INPS (nel messaggio n. 2489/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 32/2020, pagine 72-78 - e nella circolare n. 78/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 33/2020, pagine 30-37) - trova applicazione anche con riferimento ai trattamenti previsti dalla legge n. 178/2020.

Al riguardo, si rammenta che la presentazione delle domande di CIGO, di CIGD e di ASO a pagamento diretto con richiesta di anticipo del 40% deve avvenire entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. L'INPS autorizza le richieste di anticipazione e dispone il pagamento dell'anticipo nei confronti dei lavoratori individuati dall'azienda, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse. Successivamente, entro i termini di decadenza sopra illustrati, il datore di lavoro deve inviare all'INPS, tramite il modello "SR41 semplificato", tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente e, conseguentemente, le somme eventualmente erogate ai

lavoratori a titolo di anticipo verranno considerate indebite e recuperate in capo al datore di lavoro.

Infine, si ribadisce che **per la cassa integrazione in deroga INPS è previsto esclusivamente il pagamento diretto**, mentre, in forza di quanto stabilito dall'art. 22, comma 6-bis, del d.l. n. 18/2020, potranno essere interessati dal sistema del conguaglio i trattamenti in deroga autorizzati in favore delle aziende plurilocalizzate.

Risorse finanziarie

Ai sensi di quanto disposto dal comma 312 dell'art. 1 della legge n. 178/2020, i trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA, ivi disciplinati, sono concessi nel limite massimo complessivo di spesa di 3.926,5 milioni di euro, così ripartito:

- 2.576,8 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario;
- 1.067,7 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga;
- 282 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA).

Lo stanziamento a carico dello Stato finanzia le prestazioni di sostegno al reddito e la relativa contribuzione figurativa o correlata, nonché gli assegni al nucleo familiare dell'assegno ordinario.

Sono finanziate interamente con onere a carico dello Stato le prestazioni dei Fondi che hanno esaurito le risorse disponibili autorizzate successivamente all'esaurimento stesso.

Il monitoraggio del tetto di spesa è affidato all'INPS che, qualora dalla valutazione complessiva dei provvedimenti adottati riscontri l'avvenuto raggiungimento, anche in via prospettica, dell'importo stanziato, non potrà più emettere ulteriori provvedimenti concessori.

Ai fini dell'erogazione dell'assegno ordinario da parte dei Fondi di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 148/2015 (Fondo di solidarietà bilaterale dell'**Artigianato** e Fondo di solidarietà bilaterale per i lavoratori in somministrazione), non gestiti dall'INPS, il comma 303 dell'art. 1 della legge di bilancio 2021 prevede uno stanziamento massimo a carico del bilancio statale di complessivi 900 milioni di euro, per l'anno 2021, che saranno trasferiti ai rispettivi Fondi con decreti ministeriali, previo monitoraggio da parte degli stessi in ordine all'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Istruzioni operative. Modalità di esposizione del conguaglio

«Proroga delle misure per il sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center

Si confermano i codici e le disposizioni fornite con la circolare n. 21/2020.

Proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per le imprese con rilevanza economica strategica

Si confermano i codici e le disposizioni fornite con il messaggio n. 1825/2018.

Cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario previsti dalla legge n. 178/2020

Per quanto attiene alla compilazione dei flussi Uniemens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, si precisa che le aziende dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato dall'INPS tramite il servizio "Comunicazione bidirezionale" presente all'interno del Cassetto previdenziale aziende, unitamente al rilascio dell'autorizzazione all'integrazione salariale.

Le autorizzazioni che rientrano nei limiti previsti per le integrazioni salariali (sia per la CIGO che per il Fondo di integrazione salariale che per i Fondi di solidarietà bilaterali) dal regime ordinario (d.lgs. n. 148/2015) e per le quali la copertura degli oneri (compresi quelli derivanti dalla connessa contribuzione figurativa/correlata) rimane a carico delle rispettive gestioni di afferenza (come individuate al Titolo I e II del d.lgs. n. 148/2015), devono essere riportati i codici di conguaglio già in uso ("Lo38" "Integr. Salar. Ord. per autorizzazioni POST D.lgs.148/2015"; "L001" "Conguaglio assegno ordinario"). Si precisa che le modalità operative di conguaglio rimangono quelle già indicate dall'INPS (circolare n. 9/2017 - cfr. CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 3/2017, N.d.R.) e circolare n. 170/2017 (disponibile al link <https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20170%20del%2015-11-2017.pdf>, N.d.R.).

Per le integrazioni salariali i cui oneri sono coperti dai finanziamenti previsti dalla legge n. 178/2020, sono stati istituiti i nuovi codici di conguaglio di seguito descritti.

Cassa integrazione ordinaria

Successivamente all'autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all'interno dell'elemento <CongCIGOAltCaus> presente in DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltire, valorizzeranno il codice di nuova istituzione "Lo78", avente il significato di "Conguaglio CIGO legge n. 178/2020", e nell'elemento <CongCIGOAltImp> l'indicazione dell'indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all'autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.

Per tutti gli eventi di cassa integrazione ordinaria gestiti con il sistema del ticket, le aziende o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento "COR" ("Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Richiesta"), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l'autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice "T" in "TipoEventoCIG" e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.

In caso di cessazione di attività, l'azienda potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all'ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

Assegno Ordinario del FIS, dei Fondi di solidarietà bilaterali e dei Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige

In caso di accesso alle prestazioni di assegno ordinario, per tutte le istanze presentate a partire da gennaio 2021 e con decorrenza della prestazione dalla medesima data, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno associare all'istanza medesima un codice identificativo (ticket).

I datori di lavoro dovranno indicare il <CodiceEvento> **“AOR”** già in uso per gli eventi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa tutelati dai Fondi di solidarietà e dal FIS, gestiti con il sistema del ticket. A tal fine avranno cura di compilare il flusso Uniemens secondo le seguenti modalità.

Nell’elemento <Settimana> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, nel campo <CodiceEvento> andranno utilizzati i codici che identificano l’evento di riduzione/sospensione tutelato dal Fondo. Gli stessi andranno valorizzati nell’elemento <EventoGiorn> dell’elemento <Giorno> in corrispondenza di <CodiceEventoGiorn> (contenente la codifica della tipologia dell’evento del giorno).

L’elemento <NumOreEvento> dovrà contenere il numero ore dell’evento espresso in centesimi. Per la modalità di corretta compilazione del suddetto elemento si rimanda alle indicazioni fornite nel documento tecnico Uniemens.

Nell’elemento <IdentEventoCIG> va indicato il codice identificativo (ticket) ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo, sia in caso di assegno richiesto (non ancora autorizzato) sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione.

Tale ticket identifica l’intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella domanda di accesso alla prestazione per consentirne l’associazione con l’autorizzazione rilasciata all’esito dell’istruttoria.

Anche nell’elemento <CodiceEvento> di <DifferenzeACredito> dovrà essere valorizzato con il codice evento **“AOR”**.

Per l’esposizione del conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori e relative a ciascuna domanda di assegno ordinario che è stata autorizzata, deve essere utilizzato l’elemento <FondoSol> al percorso DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata. I datori di lavoro dovranno operare nel seguente modo.

Nell’elemento <NumAutorizzazione> di <CIGAutorizzata> dovrà essere esposto il numero di autorizzazione rilasciata dalla Struttura INPS territorialmente competente; negli elementi <CongFSolCausaleACredito> e <CongFSolImportoACredito> di <CongFSolACredito> di <FondoSol> andranno indicati, rispettivamente, la causale dell’importo posto a conguaglio ed il relativo importo.

A tal fine, le aziende autorizzate all’assegno ordinario a carico dello Stato, ivi comprese le aziende iscritte al FIS, valorizzeranno il nuovo codice causale **“L007”**, avente il significato di “Conguaglio assegno ordinario legge n. 178/2020”.

In caso di cessazione di attività l’azienda potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

Per quanto attiene alla compilazione dei flussi Uniemens, ai fini del conguaglio degli ANF maturati nei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai sensi della legge n. 178/2020, dai beneficiari di assegno ordinario a carico dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 del D.lgs n. 148/2015, del FIS, nonché dei Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige, i datori di lavoro opereranno come segue.

I datori di lavoro interessati, per gli ANF spettanti per il periodo ASO, compileranno l'elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:

- nell'elemento <CodiceCausale> indicheranno il codice causale **"Lo21"** di nuova istituzione avente il significato di "Conguaglio ANF per COVID-19 L 178/2020 a carico FIS e Fondi bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015".

Tale codice deve essere utilizzato sia per il conguaglio riferito al mese corrente che per gli arretrati;

- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>, andrà inserito il codice identificativo (Ticket), ottenuto dall'apposita funzionalità "Inserimento ticket", prevista all'interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo;

- nell'elemento <AnnoMeseRif> indicare l'AnnoMese di riferimento;

- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> indicare l'importo conguagliato, relativo al mese di riferimento della prestazione.

Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, e successive modificazioni

Successivamente all'autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all'interno dell'elemento <CongCIGOAltCaus> presente in DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltres valorizzeranno il codice di nuova istituzione **"Lo79"**, avente il significato di "Conguaglio CIGO art. 1, c. 300 della legge n. 178/2020", e nell'elemento <CongCIGOAltImp> l'indicazione dell'indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all'autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.

In caso di cessazione di attività, l'azienda potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite il flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all'ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

Per tutti gli eventi di cassa integrazione ordinaria ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge n. 178/2020 con il sistema del ticket, le aziende dovranno indicare in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento **"COR"** ("Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Richiesta"), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l'autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice **"T"** in "TipoEventoCIG" e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.

Trattamenti di cassa integrazione in deroga aziende plurilocalizzate

Per tutti gli eventi di CIGD di cui alla legge n. 178/2020, gestiti con il sistema del ticket, le aziende dovranno indicare il codice evento **"CDR"** ("Cassa Integrazione Guadagni in Deroga Richiesta"), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l'autorizzazione, e dovrà essere altresì indicato il codice **"T"** in <TipoEventoCIG>.

Per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro esporranno il codice di nuova istituzione “G811”, avente il significato di “Conguaglio CIGD per aziende plurilocalizzate -legge n. 178/2020”, nell’elemento <DenunciaAziendale>/ <ConguagliCIG>/ <CIGAutorizzata>/ <CIGinDeroga>/ <CongCIGDACredito>/ <CongCIGDAltire>/<CongCIGDAltCaus>, e l’importo posto a conguaglio nell’elemento <CongCIGDAltImp>, presente allo stesso percorso. Il contributo addizionale non è dovuto.»

Istruzioni contabili

omissis